



Capitolato speciale d'appalto

gara fornitura di < Specialità Medicinali, Generici, Emoderivati e Disinfettanti >

Qualora l'operatore economico non provveda al ritiro della merce, <u>dopo 30 giorni naturali e consecutivi</u> dalla segnalazione, l'Azienda può procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, previa comunicazione scritta.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di conforme nota di credito.

L'Aggiudicatario s'impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danno evidenti o occulti che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti.

La documentazione tecnica dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, in particolare quella relativa ai requisiti migliorativi, sarà distribuita da questa Azienda alle altre Aziende sanitarie in unione d'acquisto, e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso dell'intera vigenza dei diversi rapporti contrattuali al fine di verificare la identicità dei prodotti, valutati e aggiudicati, con quelli forniti nel corso dell'intera fornitura.

Fermo restando che il Fornitore s'impegna a garantire per tutta la durata dei contratti, ai sensi di legge, che tutto il materiale consegnato sia esattamente conforme a quanto dichiarato ed offerto, che dovrà essere pertanto conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche, che saranno utilizzate per qualsiasi verifica di rispondenza.

In difetto di ciò, si farà luogo all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 6.

5.1 Scheda fabbisogno

La richiesta di fornitura è suddivisa in N. 860 lotti, semplici e composti, così come individuati nella "Scheda fabbisogno" Allegato 1), secondo il numero progressivo riportato nella prima colonna in corrispondenza della descrizione del principio attivo, ordinati secondo la classificazione ATC.

Nel contesto dei lotti è, tra l'altro, contemplata la fornitura di apparecchiature e/o dispositivi, come di seguito specificato.

Qualora venga offerta una specialità la cui somministrazione richieda l'utilizzo di un 'apparecchiatura/ dispositivo medico specifico, l'Operatore Economico è tenuto a fornirli gratuitamente per tutta la validità del contratto, garantendo altrsì l'assistenza tecnica. Pertanto, il prezzo offerto si intende comprensivo della fornitura in uso gratuito degli stessi.

I dispositivi medici devono essere conformi alla direttive CE vigenti in materia e conseguentemente marcati CE.

Preparati dei principi attivi con formulazione in cartucce

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà fornire gratuitamente un adeguato numero di penne

Preparati a base di alte concentrazioni di Potassio

Dovranno essere confezionati ed etichettati nel rispetto della Determinazione AIFA del 11.11.2005, pubblicata su G.U. Parte Prima, del 17.11.2005.

Preparati Antiblastici

Per i farmaci antiblastici l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà offerto al prezzo più basso i prodotti in soluzione pronta. Dovranno essere confezionati in flaconi protetti da film plastico o altro analogo sistema che, in caso di rottura accidentale del flacone, non consenta la fuoriuscita del farmaco.

p 50



Capitolato speciale d'appalto

gara fornitura di < Specialità Medicinali, Generici, Emoderivati e Disinfettanti >

"chiuso"), ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto di fornitura per le singole fattispecie.

Entro 7 (sette) giorni dalla risoluzione dell'inadempimento oggetto della comunicazione di contestazione il fornitore è tenuto a comunicare a mezzo fax o mail da inviare al DEC dell'Azienda Sanitaria interessata la risposta dall'avvenuta risoluzione dell'addebito.

A seguito della comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il RUP (REP), sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, previa valutazione delle giustificazioni addotte per i singoli e specifici casi, applicherà le penali al fornitore, per quanto previsto in contratto, secondo il seguente schema operativo:

- qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia inferiore a 6 (sei) non è prevista l'applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto successivo;
- qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia uguale o superiore a 6 (sei) relativi ad una o
 più tipologie di cui alla successiva tabella o vi siano almeno 3 (tre) reclami appartenenti alla stessa tipologia, potranno essere applicate le relative penali secondo le modalità stabilite nel contratto.

TIPOLOGIA DI RECLAMO

- A Mancata consegna del prodotto entro i tempi e nelle modalità stabiliti nel CGA
- B Mancata rispondenza tra prodotto richiesto e prodotto consegnato
- C Consegne parziali
- D Disservizio del Responsabile della fornitura (REF)
- E Altri disservizi

6. PENALITÀ

Oltre a quanto previsto, al riguardo, all'art. 10 del CGA, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine stabilito all'art. 3 del capitolato tecnico, l'Azienda Sanitaria applicherà al fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'ordinativo di fornitura; qualora l'Azienda Sanitaria proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Azienda sanitaria di acquistare sul mercato per la consegna;
- in caso di ritardo nel ritiro e/o sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito di cui al precedente all'art. 3, l'Azienda Sanitaria applicherà al fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'ordinativo di fornitura; qualora l'Azienda Sanitaria proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Ente di acquistare sul mercato.

In conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali l'Azienda Sanitaria ha inoltre la facoltà di:

A) applicare le seguenti ulteriori penali:

- in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel punto 5.4 del capitolato tecnico per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Sanitaria una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00),
- nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimenti rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia:
 - uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al punto 5.4 del capitolato tecnico, ovvero





gara fornitura di < Specialità Medicinali, Generici, Emoderivati e Disinfettanti >

 uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui al punto 5.4 del capitolato tecnico

il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Sanitaria una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

B) procedere alla risoluzione del contratto.

Con riferimento al contratto di fornitura stipulato con l'ASL Cagliari, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi allegati è stabilita la penale che segue:

 nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del Responsabile della fornitura di cui al paragrafo 4.1) del capitolato tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'ASL Cagliari una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa,

In ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto sarà stabilito nel contratto relativamente alla disciplina della risoluzione contrattuale.

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato; in tal caso l'Azienda sanitaria contraente applicherà al fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

7. REGIME DEI PREZZI

Le condizioni economiche sono quelle offerte dall'Operatore Economico e le condizioni di aggiudicazione vincolano l'Operatore Economico per tutto il periodo di vigenza contrattuale

I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, salvo il caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative (AIFA od altra autorità competente).

Al fine di assicurare la continuità terapeutica, solo nei casi in cui sia esaustivamente motivata dai medici prescrittori, gli Operatori Economici partecipanti e non aggiudicatari ma comunque idonei per la specialità necessaria a garantire la suddetta continuità terapeutica, si impegnano a mantenere il prezzo offerto in gara in caso di acquisti da parte delle singole Aziende.

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione del prezzo di vendita al pubblico, conseguenti a disposizioni normative alle quali l'operatore economico debba uniformarsi, quest'ultimo dovrà mantenere la percentuale di sconto indicata in sede di gara. Il conseguente adeguamento dei prezzi, comunque, dovrà essere espressamente e immediatamente comunicato dall'operatore economico sia alla Stazione Appaltante che alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere; anche in caso di variazione in diminuzione, mantenendo la percentuale di sconto offerta in gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora Consip S.p.A. attivasse una convenzione in merito agli articoli oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dall'operatore economico aggiudicatario; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione Consip, le Aziende potranno chiedere all'operatore economico aggiudicatario della gara di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di diniego, potranno approvvigionarsi presso l'operatore economico convenzionato con Consip senza che l'operatore economico aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

Pari adeguamento è da intendersi in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Osservatorio presso l'ANAC.

p 53

ASL Cagliari - Servizio Acquisti

via Piero della Francesca 1

Su Planu - Selargius

Fax 0706093225

ART. 7(Direttore dell'Esecuzione)

- 1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
- 2. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati, principalmente:
- provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante;
- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
- provvede alla compilazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel caso di specifica previsione contenuta nella documentazione di gara o in altro documento contrattuale, secondo quanto previsto dagli articoli 303 e 304 del Regolamento;
- può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, indicandone le ragioni, ai sensi dell'art. 308, del Regolamento.
- 3. L'ASL Cagliari può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.
- 4. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 8(Obblighi dell'Appaltatore)

- 1. L'Appaltatore dovrà eseguire la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento della Fornitura che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto, del Capitolato Tecnico e della propria Offerta Tecnica.
- 2. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione della Fornitura.

ART. 9(Corrispettivi e modalità di pagamento)

- 1. Il corrispettivo dovuto dall'ASL Cagliari al Fornitore in relazione alle attività oggetto di effettiva prestazione delle forniture di ciascun Ordinativo di Fornitura è indicato in dettaglio nell'allegato "prospetto di aggiudicazione" per un importo complessivo di € [...],[...] (Euro [...]/[...]), Iva esclusa, risultante dal prezzo dell'Offerta Economica presentata dell'Aggiudicatario in corso di procedura;
- 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a:
- euro 0,00 (zero/00), trattandosi di fornitura di prodotti per la quale non sono previste forme di esecuzione contrattuale presso le strutture della Stazione Appaltante.
- oppure euro _______
- 3. Il Corrispettivo complessivo di cui sopra ha altresì natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, qui richiamate, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
- 4. La remunerazione dell'Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura mensile posticipata rispetto alle competenze maturate nella mensilità di riferimento, da trasmettersi all'ASL Cagliari entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, in originale.
- 5. L'Appaltatore dovrà emettere fatture distinte in corrispondenza delle prestazioni erogate per singola Sede destinataria.

6. Ciascuna fattura, emessa in modalità elettronica, indicando 3MZC21 quale codice Univoco Ufficio Aziendale (o codice IPA), per la debita liquidazione, ai sensi di quanto previsto dal vigente art. 25 del Decreto-Legge n. 66 del 24 aprile 2014, dovrà essere trasmessa alla Sede dell'ASL Cagliari e dovrà contenere i riferimenti dell'Ordinativo di fornitura, il dettaglio analitico della Fornitura erogata e del prezzo complessivo e contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei loro valori economici di composizione, nonché alla delibera di aggiudicazione definitiva. Nella fattura elettronica dovranno essere, inoltre, riportati gli ulteriori elementi e informazioni attualmente contenuti in fattura e, in particolare, quando necessari, il "Codice CIG" e il "Codice CUP", in mancanza dei quali, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del citato D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, non si potrà procedere al pagamento della fattura elettronica.

Infine, per facilitare il processo di liquidazione della fattura elettronica e accelerare le operazioni di pagamento,

si invita a riportare

- nel campo "1.2.6<RiferimentoAmministrazione>" del formato elettronico il seguente codice 1001, identificativo dell'Unità Operativa aziendale cui compete la liquidazione della fattura stessa.
- nel campo 2.22.1.16 <Altri dati gestionali> il numero di ordine.
- 7. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4, e 140, comma 1, del Regolamento, anche con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura.
- 8. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell'ASL Cagliari, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
 - 9. Il pagamento della fattura è subordinato:
- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'ASL Cagliari;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48- bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione:
- 10. all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
- 11. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'ASL Cagliari provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
- 12. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
- 13. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'ASL Cagliari eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 dal verificarsi delle stesse.
- 14. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, l'ASL Cagliari potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
- 15. L'ASL Cagliari potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'ASL Cagliari a titolo di penale o a qualunque altro titolo dovuti ad ASL Cagliari, come stabilito al comma 10 dell'art. 12 del CGA.
- 16. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'ASL Cagliari al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

ALL. 1 - ELENCO LOTTI SCHEDA FABBISOGNO

LOTTO	SUBLOTTO	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	DOSAGGIO/FORMA FARMACEUTICA	U.d.M.	ASL CAGLIARI FABB ANNUALE	ASL CARBONIA	ASL SANLURI	AOU CAGLIARI	AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	TOTALE	prezzo base d'asta
500	В	L01XA02	CARBOPLATINO	150 mg iv fl sol pronta	FL	40	125	80	360	1.000	1.605	6,33000
500	С	L01XA02	CARBOPLATINO	450 mg iv fl sol pronta	FL	5	10	70	220	600	905	17,12000
501	Α	L01XA03	OXALIPLATINO	50 mg iv fl sol pronta	FL	5	105	100	400	300	910	2,98000
501		L01XA03	OXALIPLATINO	100 mg iv fl sol pronta	FL	5	340	120	480	1.100	2.045	5,95000
501	С	L01XA03	OXALIPLATINO	200 mg iv fl sol pronta	FL	25	10	200	500	0	735	11,90000
502	Α	L01XX05	IDROXICARBAMIDE	500 mg cps	CPS	3.000	100	0	160	5.400	8.660	0,20250
503		L01XX14	TRETINOINA	10 mg cps	CPS	1.200	0	0	0	4.500	5.700	1,64670
504			TOPOTECAN	4 mg fl ev	FL	100	30	15	30	55	230	8,92600
505		L01XX19	IRINOTECAN (CLORIDRATO TRIIDRATO)	40 mg /2ml fl	FL	10	108	60	500	200	878	4,74000
505	В	L01XX19	IRINOTECAN (CLORIDRATO TRIIDRATO)	100 mg /5ml fl	FL	10	320	400	700	1.200	2.630	7,18000
505	С	L01XX19	IRINOTECAN (CLORIDRATO TRIIDRATO)	300mg/15ml	FL	0	10	0	60	0	70	184,80000
506	Α	L01XX23	MITOTANO	500 mg cpr	CPR	0	0	2.000	500	4.200	6.700	5,36090
507		L02AB01	MEGESTROLO ACETATO	160 mg cpr	CPR	600	0	3.000	300	5.000	8.900	0,92000
508		L02AE04	TRIPTORELINA	3,75mg/1ml im sir	SIR	0	50	0	0	0	50	61,00
509		L02AE04	TRIPTORELINA	3,75mg/2ml im polv+solv+sir	FL	0	0	0	0	250	250	80,59000
510	A	L02BA01	TAMOXIFENE CITRATO	10 mg cpr	CPR	600	0	0	0	0	600	0,02800
510		L02BA01	TAMOXIFENE CITRATO	20 mg cpr	CPR	0	0	0	0	6,000	6,000	0,03200
511		L02BB03	BICALUTAMIDE	50 mg cpr	CPR	1.176	280	280	196	3.050	4.982	0,03850
511		L02BB03	BICALUTAMIDE	150 mg cpr	CPR	140	280	280	56	112	868	0,10000
512	-	L02BG03	ANASTROZOLO	1 mg cpr	CPR	700	420	0	0	7.000	8.120	0,06585
513	Α	L02BG04	LETROZOLO	2,5 mg cpr	CPR	720	900	3.000		7.050	11.880	0,12000
514	A	L02BG06	EXEMESTANE	25 mg cpr	CPR	600	0	100		6.000	7.000	0,35420
515		L03AA02	FILGRASTIM	30 MU/0,5ml sir	SIR	3.000	100	600		4.130	8.130	8,29000
516		L03AA10	LENOGRASTIM	263 mcg iv sc fl + sir	FL	200	60	400		2.500	3.660	68,00000
517	+	L03AB08	INTERFERONE BETA-1b	0,25mg/ml fl sc	FL	40.000	0	300	15	4.000	44.315	44,00000
518		L04AA06	MICOFENOLATO MOFETILE	250mg cps	CPS	14.000	2.100	1.000	1.000	3.200	21.300	0,54180
519	A	L04AA06	MICOFENOLATO MOFETILE	500 mg cpr	CPR	100.000	53.500	25.000	3.500	39.500	221.500	1,08361

17. L'Appaltatore s'impegna ad adequare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico, se richiesto dall'ASL Cagliari.

ART. 10(Revisione del corrispettivo)

- 1. In conformità al disposto dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi aggiornando il prezzi di aggiudicazione con le modalità e a decorrere dai tempi stabiliti al comma 6 dell'art. 12 del CGA, e per tutta la durata del Contratto.
- 2. La Stazione Appaltante procederà ad una revisione su base annuale, sulla scorta dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
- 3. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza del Fornitore, all'esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto.
- 4. Aj fini della migliore istruttoria revisionale, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all'ASL Cagliari, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
- 5. Il Fornitore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

ART. 11(Avvio dell'esecuzione del Contratto)

- 1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
- 2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa dell'ASL Cagliari, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.
 - 3. Ai sensi dell'art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all'art. 305 del Regolamento stesso.
- 4. Qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l'ASL Cagliari ha l'obbligo di accogliere l'istanza di recesso, con le consequenze di cui al precedente comma 2.
- 5. L'Appaltatore è tenuto a sequire le istruzioni e le direttive fornite dall'ASL Cagliari per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'ASL Cagliari di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25.

ART. 12(Verbale di avvio dell'esecuzione)

- 1. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione potrà redigere apposito verbale, in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
- 2. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti e dei livelli di servizio connessi alla fornitura, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- livelli del servizio di trasporto e consegna;

11

- grado di apprezzamento del servizio erogato dal Responsabile della Fornitura
- 3. Al positivo completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale. Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l'applicazione delle penali stabilite nel contratto. laddove previste.

ART. 13 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

		• •	
Il presente allegato è com-	/ /	7	1 1 GEN. 2016
posto da nºfogli pagine.	IL RESP, SFRV ACCUISTI Dott, scal Maria Messgadra De Virgilija	IL DIRETTORD AMMINISTRATIVO	L DIRECTORE SANITARI
di n° pagino.	Dott, ssaf Mariabatess fandru De Vit Sittis	Dott.ssa Amorella Carreras	STRAORDINARIO
		Dott sea Sa	vilha/Ortu